

Ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 1951¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa prevista nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

² Sono fatte salve le diverse disposizioni della convenzione applicabile al caso particolare e la relativa ordinanza.

Art. 2 Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *persona interessata*: la persona, di cui vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;
- b. *detentore delle informazioni*: la persona, che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

RS ...

¹ RS 672.2

Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere

Sezione 1: Assistenza amministrativa per l'esecuzione delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni

Art. 4

¹ L'AFC trasmette all'autorità richiedente le informazioni ottenibili secondo il diritto svizzero, che sono necessarie per l'applicazione delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni. Queste informazioni non possono essere ottenute mediante l'applicazione di misure coercitive.

² L'AFC informa previamente per scritto la persona interessata sulla natura e la portata delle informazioni da trasmettere.

³ Se la persona interessata acconsente per scritto alla trasmissione delle informazioni o non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'AFC, quest'ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo la ricezione del consenso o la scadenza del termine.

⁴ Negli altri casi, l'AFC rende una decisione.

⁵ Alla decisione dell'AFC può essere interposto ricorso secondo l'articolo 12.

Sezione 2: Assistenza amministrativa per l'esecuzione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti

Art. 5 Esame preliminare

¹ L'AFC procede all'esame preliminare della domanda di assistenza amministrativa.

² La domanda deve rispettare il principio della buona fede. Essa deve essere respinta per motivo di tutela dell'ordine pubblico, se la concessione dell'assistenza amministrativa è inconciliabile con i valori fondamentali del diritto svizzero o contraria a interessi essenziali della Svizzera. La domanda deve essere segnatamente respinta, se si fonda su informazioni ottenute in violazione del diritto penale svizzero.

³ La procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, se:

- a. la domanda è stata presentata dall'autorità competente;
- b. la domanda è stata effettuata per scritto e contiene le seguenti indicazioni:
 1. la menzione delle basi legali applicabili,
 2. l'identificazione inequivocabile della persona interessata,
 3. l'identificazione inequivocabile del detentore delle informazioni,
 4. una descrizione delle informazioni richieste nonché le indicazioni concernenti la forma, in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni,

5. lo scopo fiscale e i motivi, per cui le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti per raggiungere tale scopo,
 6. i motivi, per cui si suppone che le informazioni richieste si trovino in possesso del detentore delle informazioni,
 7. il periodo fiscale (termine iniziale e finale) e, se differente, il periodo (termine iniziale e finale), per cui le informazioni vengono richieste, e
 8. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna;
- c. non si tratta di una ricerca di prove non autorizzata; e
 - d. vengano esclusivamente richieste informazioni, che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione applicabile.

⁴ Se le condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente; quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

Art. 6 Ottenimento delle informazioni

¹ Se dall'esame preliminare risulta che la procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, l'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni richieste. L'AFC fissa un termine per la consegna.

² L'AFC può ordinare misure coercitive (art. 8), se le condizioni per l'applicazione di tali misure previste dalle disposizioni della convenzione applicabile sono soddisfatte.

³ L'AFC può far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Essa può effettuare audizioni.

⁴ Non possono essere eseguite misure diverse da quelle previste dal diritto interno o dalla prassi amministrativa, salvo che ciò sia espressamente consentito dalla convenzione applicabile.

Art. 7 Informazioni detenute da un'altra autorità svizzera

¹ L'AFC chiede alle autorità della Confederazione e dei Cantoni la trasmissione delle informazioni in loro possesso, che potrebbero essere necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, fatte salve le disposizioni contrarie del diritto interno.

² L'AFC informa tali autorità circa gli elementi essenziali della domanda di assistenza amministrativa e fissa un termine per la trasmissione delle informazioni in loro possesso.

³ Le autorità richieste non sono detentori delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 lettera b.

Art. 8 Misure coercitive

¹ Le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974² sul diritto penale amministrativo si applicano per analogia.

² Quali misure coercitive possono essere ordinati, esclusivamente, l'accompagnamento coattivo da parte della forza pubblica di testimoni regolarmente citati nonché le misure di perquisizione e il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati.

³ Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁴ Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura è valida soltanto se approvata entro tre giorni dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁵ La procedura d'apposizione dei sigilli secondo l'articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974² sul diritto penale amministrativo non è applicabile.

⁶ L'AFC può chiedere sostegno nell'esecuzione delle misure coercitive alle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché ad altre autorità.

⁷ Il detentore delle informazioni risponde delle spese, che gli risultano dalle misure coercitive.

Art. 9 Diritti della persona interessata

¹ L'AFC richiede al detentore delle informazioni di fare designare alla persona interessata residente all'estero un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L'AFC fissa il termine per la designazione.

² Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, l'AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente per il tramite dell'autorità richiedente. Al contempo l'AFC fissa un termine alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Nel caso particolare e nella misura, in cui l'autorità richiedente vi acconsenta espressamente, l'AFC può informare direttamente la persona interessata.

³ La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. Lo stesso vale per il detentore delle informazioni, nei limiti in cui è legittimato a ricorrere contro la decisione finale. Sono fatte salve le eccezioni dell'esame degli atti secondo l'articolo 27 della legge del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

2 RS 313.0

3 RS 172.021

Art. 10 Procedura semplificata

¹ Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità estera, la persona interessata ne informa per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

² L'AFC chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità e facendo riferimento al consenso della persona interessata.

³ Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per il resto dei documenti si applica la procedura ordinaria.

Art. 11 Conclusione della procedura

¹ L'AFC notifica alla persona interessata la decisione finale, in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere. L'impiego delle informazioni trasmesse viene circoscritto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. L'AFC informa l'autorità richiedente in merito all'obbligo di segretezza previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

² La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

³ L'emanazione della decisione finale è parimenti notificata al detentore delle informazioni.

Art. 12 Rimedi giuridici

¹ Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

² La decisione finale dell'AFC può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che decide in via definitiva. Con questo ricorso è possibile impugnare anche le decisioni anteriori alla decisione finale. Sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

³ La persona di cui all'articolo 11 capoverso 1 è legittimata a ricorrere.

⁴ Il detentore delle informazioni è legittimato a ricorrere per quanto faccia valere la violazione dei propri diritti.

Art. 13 Impiego delle informazioni per altri scopi

¹ Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni contenute nella domanda di assistenza amministrativa e quelle trasmesse alla competente autorità estera possono essere impiegate ai fini dell'applicazione del diritto fiscale svizzero.

² Le ulteriori informazioni ottenute nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa non possono essere impiegate per altri scopi.

³ Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi, alla condizione che siano ottenibili anche secondo il diritto svizzero.

Capitolo 3: Domande di assistenza amministrativa svizzera

Art. 14

¹ Le autorità fiscali interessate inviano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

² L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente; quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

³ L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

⁴ L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e informa al contempo circa le restrizioni relative al loro impiego secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

⁵ Domande di assistenza amministrativa riguardo informazioni bancarie possono essere presentate, alla condizione che tali informazioni siano ottenibili anche secondo il diritto svizzero.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

¹ Dall'entrata in vigore delle relative convenzioni rivedute, le seguenti ordinanze di esecuzione concernenti l'assistenza amministrativa sono abrogate:

- a. ordinanza del 14 novembre 2007⁴ concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione.
- b. ordinanza del 6 settembre 2006⁵ concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione.
- c. ordinanza del 23 agosto 2006⁶ concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione.

⁴ RU 2009 867

⁵ RU 2007 2075

⁶ RU 2006 3931

- d. ordinanza del 15 ottobre 2008⁷ concernente la Convenzione svizzero-britannica di doppia imposizione.
- e. ordinanza del 19 ottobre 2005⁸ concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione.

²Dall'entrata in vigore delle relative convenzioni rivedute, le seguenti disposizioni di esecuzione concernenti l'assistenza amministrativa sono abrogate:

- a. gli articoli 8–17 dell'ordinanza del 30 aprile 2003⁹ concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione;
- b. gli articoli 20a–20k dell'ordinanza del 15 giugno 1998¹⁰ concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU **2009** 831

⁸ RU **2005** 4915

⁹ RS **672.913.610**

¹⁰ RS **672.933.61**